

REGIONE TOSCANA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno il giorno del mese di negli Uffici della Regione Toscana
posti in Firenze Via di Novoli n. 26,

TRA

Regione Toscana, con sede in Firenze palazzo Strozzi Sacratì – Piazza Duomo, 10 (C.F. 01386030488), nella persona di nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio e Logistica, domiciliata presso la sede dell'Ente, autorizzata conin applicazione della L.R. 1/2009 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

IRPET (C.F. 04355350481) con sede in Firenze, Via Pietro Dazzi n.1 nella persona del Direttore Dott. Stefano Casini Benvenuti nato a Firenze il 16 agosto 1951 in qualità di legale rappresentante.

Con il presente atto, approvato con decreto n. del esecutivo a norma di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La Regione Toscana, come sopra rappresentata, dà in concessione a IRPET, che accetta, una unità immobiliare posta nel comune di Firenze, Via Dazzi n.1, identificata al N.C.E.U. del medesimo comune al foglio 11 particella 96, composta da una superficie complessiva pari a circa 1.302,00 mq, esattamente individuata nella planimetria che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Durata

La concessione ha durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del 1/05/2017 con termine il 30/04/2023 Per l'eventuale rinnovo il concessionario dovrà presentare regolare domanda sei mesi prima della scadenza.

Art. 3 – Canone

Il canone annuo è fissato in Euro 140.400,00 (centoquarantamilaquattrocento/00) da versarsi in rate anticipate tramite girofondo sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica n.30938 sezione 311 con esatta specifica dei mesi di riferimento.

Il canone di concessione verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli

operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto.

Art. 4 – Consegna

Il bene si intende concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni alla cessazione della concessione.

Art. 5 – Innovazioni

E' fatto espresso divieto al concessionario di eseguire o far eseguire sul bene, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, anche se autorizzate, rimarranno comunque acquisite alla parte proprietaria senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi o rimborsi spese al termine della concessione.

Resta comunque valido il diritto dell'amministrazione regionale di pretendere il ripristino delle condizioni preesistenti a spese del concessionario.

In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'Amministrazione Regionale addebitando le spese al concessionario.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva il diritto di accedere al bene, salvo preavviso all'interessato, per verifiche o per i lavori che riterrà necessari.

Art. 6 – Interventi del concedente

Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire sul bene, senza indennità, compenso o riduzione, gli interventi che riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio, anche se ciò comporterà limitazione o temporanea cessazione del godimento degli stessi.

Art. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie (quest'ultime con preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente) inerenti all'uso del bene concesso, nonché tutte quelle altre riparazioni che, in base alla Legge ed agli usi locali, fanno carico agli occupanti. Qualora il concessionario non si attenga a quanto concordato, l'Amministrazione lo inviterà a farlo, fissando un termine perentorio, scaduto il quale, il concedente stesso provvederà all'esecuzione a rischio, pericolo e spese del concessionario.

Art. 8 – Utenze

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori quali utenze, allacciamenti e consumi (luce, gas, telefono, riscaldamento ecc).

Art. 9 – Servizi Pubblici

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento, durante la concessione, dei servizi pubblici (luce, gas, telefono, riscaldamento ecc.).

Art. 10 – Responsabilità

L'Amministrazione Regionale non è responsabile per danni a persone e a cose verificatesi nell'esercizio della concessione da qualunque causa derivanti e a chiunque imputabili.

Art. 11 – Assicurazione

Alla sottoscrizione del presente atto il concessionario consegnerà alla Regione Toscana copia della Polizza a copertura dei danni derivanti da incendio, scoppio e fulmini ai contenuti dell'immobile, nonché copia della Polizza di responsabilità civile generale.

Art. 12 – Revoca

La concessione potrà essere revocata qualora il concessionario:

- si sia reso moroso nel pagamento del canone;
- abbia cessato l'uso dei beni o ne faccia uso diverso da quello per il quale la concessione è assentita;
- abbia subconcesso i beni, del tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo.

L'Amministrazione regionale inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà, per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico procedere alla revoca della concessione senza che per ciò il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o rimborso.

La revoca verrà comunicata con un preavviso di almeno tre mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare per giustificati motivi alla concessione prima della scadenza con almeno due mesi di preavviso.

Art. 13 – Norme generali

Il concessionario s'intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente a rilevare l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per l'inosservanza degli stessi.

Art. 14 – Registrazione

Il presente atto è soggetto alla registrazione fiscale secondo le modalità previste dal DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di registrazione sono tutte a carico del concessionario.

Art. 15 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto o da esso derivanti sul bene oggetto della concessione sono a carico del concessionario.

Art. 16 – Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

Art. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 23/11/2005 n.61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini in materia di concessioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concessionario

p. Regione Toscana

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile il concessionario dichiara di aver preso visione di quanto precede e approva separatamente ed esplicitamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente atto:

art.7 (Manutenzione ordinaria e straordinaria), art.9 (Servizi Pubblici), art.10 (Responsabilità), art.12 (Revoca) e art.16 (Foro competente).

Il Concessionario

LEGENDA

Sup. oggetto della
concessione ad I.R.P.E.T.


Sup. oggetto di CONCESSIONE
ad uso comune alle tre agenzie
regionali

Sup. oggetto di CONCESSIONE
a C.G.R.C.

Sup. oggetto di CONCESSIONE
ad A.R.S.

Sup. oggetto di CONCESSIONE
ad altri soggetti.
Spazi a comune con tutti
i soggetti occupanti la villa.

PIANO SEMINTERRATO



LEGENDA

Sup. oggetto di CONCESSIONE
ad I.R.P.E.T.

Sup. oggetto di CONCESSIONE
ad uso comune alle tre agenzie
regionali


Sup. oggetto di CONCESSIONE
a C.G.R.C.

Sup. oggetto di CONCESSIONE
ad A.R.S.

Sup. oggetto di CONCESSIONE
ad I.R.P.E.T.ma attualmente
esclusa dalla disponibilità

Sup. oggetto di CONCESSIONE
ad altri soggetti.
Spazi a comune con tutti i
soggetti occupanti la villa.

PIANO TERRA



LEGENDA

Sup. oggetto della
concessione ad I.R.P.E.T.

Sup. oggetto della
CONCESSIONE ad uso
comune alle tre agenzie regionali

Sup. oggetto della
CONCESSIONE a C.G.R.C.

Sup. oggetto di
CONCESSIONE ad A.R.S.

Sup. oggetto di
CONCESSIONE ad altri
soggetti.
Spazi a comune con tutti
i soggetti occupanti la villa.

PIANO PRIMO



LEGENDA

Sup. oggetto della
concessione ad I.R.P.E.T.

Sup. oggetto della
CONCESSIONE ad uso
comune alle tre agenzie regionali

Sup. oggetto della
CONCESSIONE a C.G.R.C.

Sup. oggetto di
CONCESSIONE ad A.R.S.

Sup. oggetto di
CONCESSIONE ad altri
soggetti.
Spazi a comune con tutti
i soggetti occupanti la villa.

PIANO SECONDO



SPAZI ESTERNI

LEGENDA

- Sup. oggetto della concessione ad I.R.P.E.T.
- Sup. oggetto della CONCESSIONE ad uso comune alle tre agenzie regionali
- Sup. oggetto della CONCESSIONE a C.G.R.C.
- Sup. oggetto di CONCESSIONE ad A.R.S.
- Sup. oggetto di CONCESSIONE ad altri soggetti.
Spazi a comune con tutti i soggetti occupanti la villa.

